

**Oggetto: BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
STADIO DI RUGBY PLEBISCITO DI VIA GEREMIA 2/2 C
CIG B08AA3EEC8**

*DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000.*

Il sottoscritto
nato il.....a.....
residente in.....
in qualità di: Legale rappresentante del/la partecipante
alla gara in oggetto, con sede legale in via
Comune
CF

Consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguiti conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall’art 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua penale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

DICHIARA delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute

DICHIARA

Che il/i titolare/i effettivo/i dell/la è/sono

Cognome Nome
Nato a () il
Codice fiscale

Cognome Nome
Nato a () il
Codice fiscale

Data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N. B.

La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante e sottoscritta digitalmente come indicato nel disciplinare di gara.

Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1) (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.